

# L'evoluzione della sandbox regolatoria in Europa e in Italia

---

*Romano Stasi, Segretario Generale, ABI Lab*

- Sandbox regolatorie in Europa
- Rilevazione ABI Lab su accelerazione dell'innovazione 2020
- L'introduzione di una sandbox italiana

# Regulatory Sandbox: definizione



Una sandbox regolatoria consiste in un **regime istituito da un'autorità competente** che fornisce a **entità regolamentate e non regolamentate** l'opportunità di **testare**, in base a un **piano di test concordato** e monitorato da una funzione specifica dell'autorità, **prodotti o servizi innovativi**, modelli di business o meccanismi di distribuzione, **relativi allo svolgimento di servizi finanziari**. (Fonte: *European Supervisory Authorities - Report "Fintech regulatory sandboxes and innovation" – gennaio 2019*)

## Alcune Sanbox regolatorie in Europa:


- **Regno Unito (UK)** - Maggio 2016 dalla Financial Conduct Authority
- **Olanda (NL)** – Gennaio 2017 da De Nederlandsche Bank congiuntamente con Autoriteit Financiële Markten
- **Danimarca (DK)**- Ottobre 2017 da Finanstilsynet (the Danish Financial Supervisory Authority)
- **Lituania (LT)** - September 2018
- **Polonia (PL)** - Ottobre 2018 da Komisja Nadzoru Finansowego

## Sandbox europee: caratteristiche comuni

Dalle sandbox istituite dalle Autorità di vigilanza europee è possibile trarre alcuni elementi comuni:

1. **Non sono limitate a una parte specifica del settore finanziario ma sono intersettoriali** (ad es. attività bancarie, attività e servizi di investimento e assicurazioni);
2. **Sono aperte a: incumbent, nuove entranti nel mercato** (aziende che propongono di entrare, o sono appena entrate nel mercato), **altre imprese** (fornitori di tecnologie che collaborano con istituzioni finanziarie);
3. **Non sono limitate alla sperimentazione di servizi finanziari regolamentati**, ma possono includere anche altri prodotti o servizi che consentono o facilitano la fornitura di servizi regolamentati da una terza parte o facilitano soluzioni per la compliance o nuovi prodotti e servizi rilevanti per la protezione dei clienti o per la stabilità finanziaria;
4. **Non consentono, neanche in fase di test, lo svolgimento di servizi finanziari regolamentati senza licenza;**
5. **Non comportano la non applicazione di obblighi normativi**, ma possono comportare l'esercizio di poteri di vigilanza o di **leve di proporzionalità** già disponibili alle Autorità competenti in relazione all'applicazione dei requisiti normativi durante la fase di test;
6. **Definiscono specifiche condizioni di ingresso;**
7. **Non sono limitate a specifiche innovazioni finanziarie** ma, per accedere, la soluzione deve essere veramente innovativa;
8. **Comportano la definizione di specifici «parametri di test»**, determinati «case-by-case»
9. **Forniscono condizioni di uscita controllata** con la continuazione o l'interruzione della soluzioni testata.

## DIAGRAMMATIC REPRESENTATION: REGULATORY SANDBOX PHASES



# Raccomandazioni EBF per un “EU framework of experimentation”

Nel mese di dicembre 2018, ABI Lab ha attivamente collaborato alla posizione dell’EBF per la creazione di un Framework of Experimentation Europeo.

La proposta EBF prevede per le seguenti fasi:

## Accesso alla fase di testing

- L'accesso all'ambiente di test non dovrebbe essere limitato in base alla natura o alle dimensioni dell'azienda.
- Tutte le autorità rilevanti per il progetto dovrebbero essere rappresentate nel framework of experimentation secondo un approccio one-stop-shop.

## Criteri di Eleggibilità

- Il progetto deve essere innovativo, vale a dire che vi devono essere incertezze normative sulla sua attuazione o che non deve essere chiaro in che modo debbano essere applicati i regolamenti esistenti.
- Il progetto va a beneficio dei consumatori, direttamente o indirettamente, e deve avere un impatto positivo sul settore Finanziario

## Lunghezza e scopo del periodo di test

- Il periodo di test potrebbe essere costituito da un tempo limitato, 6 mesi, eventualmente prolungabili di altri 6 mesi
- Durante il periodo di test il progetto dovrebbe avere delle limitazioni, sulla base di uno scenario case-by-case per ridurre i rischi potenziali su consumatori e sistema finanziario

## Uscita dal periodo di test

- Il piano di uscita deve essere concordato tra impresa e Autorità prima dell’avvio della fase di test
- In attesa di cambiamenti normativi, al fine di minimizzare il time-to-market le Autorità possono autorizzare le imprese a operare sul mercato sulla base di una interpretazione aggiornata della normativa

➤ Sandbox regolatorie in Europa


➤ Rilevazione ABI Lab su accelerazione dell'innovazione 2020

➤ L'introduzione di una sandbox italiana

# Rilevazione su accelerazione dell'innovazione 2020


1.3 La banca ritiene utile una sandbox regolamentare al fine di sperimentare nuove soluzioni da immettere nel mercato?

Rispondenti: 11 banche/ Gruppi Bancari



1.5 Quali potrebbero essere gli elementi che spingono la banca a utilizzare una sandbox regolamentare?

Rispondenti: 10 banche/ Gruppi Bancari




Alla rilevazione sull'accelerazione dell'innovazione 2020 hanno partecipato **11 banche rappresentative di oltre la metà del settore in termini di totale attivo.**



# Rilevazione su accelerazione dell'innovazione 2020


## 1.6 Quali potrebbero essere gli elementi ostativi per la banca nell'accedere ad una sandbox regolamentare?

Rispondenti: 9 banche/ Gruppi Bancari



## 1.7 Laddove fosse abilitata una sandbox regolamentare, ritenete di avere almeno un possibile progetto che sarebbe potenzialmente proponibile?

Rispondenti: 9 banche/ Gruppi Bancari



## 1.8 Se sì, con l'adeguata riservatezza, specificare l'ambito del progetto / progetti in questione

Rispondenti: 5 banche/ Gruppi Bancari

Alcune risposte:

- Journey sull'offerta di credito
- Smart Lending
- Ambiti Regtech
- Utilizzo di AI per Credit Scoring e Default Collection
- Identità Digitale del Cliente
- Onboarding Clientela

- Sandbox regolatorie in Europa
- Rilevazione ABI Lab su accelerazione dell'innovazione 2020
- L'introduzione di una sandbox italiana

# Il DL Crescita e l'introduzione di una sandbox italiana

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

127ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

27 Giugno 2019

*2-bis.* Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

*2-ter.* La sperimentazione di cui al comma *2-bis* si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzata da:

- a) una durata massima di diciotto mesi;
- b) requisiti patrimoniali ridotti;
- c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- e) definizione di perimetri di operatività.

*2-quater.* Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma *2-bis* stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
- b) i requisiti patrimoniali;
- c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d) i perimetri di operatività;
- e) gli obblighi informativi;

f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

*2-quinquies.* Le misure di cui al comma *2-ter* possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma *2-bis*.

*2-sexies.* La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma *2-bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma *2-bis*. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.

*2-septies.* La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma *2-bis*, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.

*2-octies.* È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB,

l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma *2-bis* stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da *2-bis* al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*2-novies.* Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

*2-decies.* All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11».

*2-undecies.* All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».

# Sandbox: Prime considerazioni affrontate con la Task Force Fintech

## Innovation di ABI Lab

**Alcune considerazioni per ogni fase di una sandbox sulla base della seguente documentazione:** European Supervisory Authorities - Report “Fintech regulatory sandboxes and innovation hubs” – EBF detailed recommendations for an EU framework of experimentation – Ipotesi di sandbox nazionali in ambito europeo

### ENTRATA

#### Richiesta di ammissione

Invio richiesta all'Istituzione coordinatrice e valutazione da parte delle autorità di supervisione competenti

##### Punti Aperti:

- Requisiti soggettivi
- Tempi di accesso alla sandbox
- Criteri di valutazione per l'accesso alla sandbox
- Approccio One-Stop-Shop: coordinamento Autorità interessate dal servizio in test



#### Preparazione

- Definizione protocollo di sperimentazione tra il promotore del progetto e le autorità competenti
- Il protocollo conterrà tra le altre cose: I parametri e la durata del test, le tutele per i consumatori, il piano di uscita dal test

##### Punti Aperti:

- Tempi rapidi per la redazione del protocollo
- Modalità snella per definizione del protocollo:
  - Case-by-case
  - Approccio tassonomico con limiti fissati per tipologia di servizio



#### Test

- Durante la fase di test l'impresa può proporre il proprio servizio in un contesto «live» secondo i parametri concordati nel protocollo
- Durante l'esecuzione dei test si stabilirà un dialogo continuo tra le autorità e l'impresa

##### Punti Aperti:

- Motivazioni per eventuale uscita anticipata dalla sandbox
- Modalità di confronto tra soggetto promotore e Autorità interessate

### EXIT

#### Valutazione e Uscita

- Alla fine del periodo di prova, le Autorità valutano il servizio/prodotto testato nella sandbox

In attesa di cambiamenti normativi, le Autorità possono autorizzare le imprese a operare sul mercato sulla base di una interpretazione aggiornata della normativa

##### Punti Aperti:

- Modalità di collaborazione tra soggetto promotore e Autorità interessate per soddisfare velocemente tutti gli eventuali requisiti normativi resi evidenti dai risultati del test



# Consultazione Sandbox e la posizione dell'ABI

Il **4 Febbraio 2020** il Ministero dell'economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, sotto il monitoraggio dell'Autorità di vigilanza competente e per un periodo di tempo limitato.

Lo **schema di regolamento** si articola in due Capi:

1. **Capo I IL COMITATO FINTECH:**

- disciplina la composizione del Comitato;
- le attribuzioni del Comitato;
- le riunioni del Comitato.

2. **Capo II LA SPERIMENTAZIONE FINTECH**

- norme in materia di sperimentazione FinTech, individuando le attività per le quali può essere richiesta la sperimentazione;
- requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso;
- le modalità di accesso alla sperimentazione, l'ambito operativo della sperimentazione;
- disciplina della conclusione della fase di sperimentazione.




**Focus sui REQUISITI DI  
ACCESSO e sulle ATTIVITA'  
AMMISSIBILI**

Gli approfondimenti condotti hanno evidenziato la necessità di formulare alcune osservazioni rispetto a tale consultazione.

In particolare, la posizione ABI prevede:


- i. **la condivisione delle attribuzioni previste per il Comitato FinTech** ritenendo opportuno trasmettere alle Istituzioni Europee le proposte di intervento normativo per creare un contesto di pari condizioni competitive di livello comunitario che non limiti l'efficacia di una sperimentazione nazionale;
- ii. **l'inserimento nel perimetro della sperimentazione di attività svolte da soggetti non vigilati**, aventi ad oggetto attività non riservate, ma tali da incidere su profili oggetto di regolamentazione;
- iii. **l'ammissibilità alla sperimentazione** quando l'attività richiede deroga a una o più disposizioni o a un orientamento di vigilanza o ad altro atto a carattere generale adottato da un'Autorità di vigilanza; oppure gli elementi di novità che richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o più Autorità di vigilanza.



- iv. **l'accessibilità per gli operatori esteri e italiani alla sperimentazione nazionale** per prodotti e servizi non solo offerti in Italia al fine di permettere la successiva diffusione in ambito europeo di soluzioni applicative sperimentate a livello nazionale;
- v. **la predisposizione di un iter più snello in funzione del tipo di sperimentazione richiesta** qualora l'attività svolta non implichi richieste di deroghe alle disposizioni applicabili o sia rivolta ad un numero limitato di utenti finali;
- vi. **la necessità di promuovere il confronto internazionale per ogni ambito inserito nella sperimentazione** al fine di garantire un allineamento sulla posizione espressa in Italia rispetto alla valutazione di altre autorità europee;
- vii. **la necessità di una disciplina chiara che regoli le procedure di uscita dalla sperimentazione**, sia nel caso di esito positivo della sperimentazione con adeguamento della normativa e contemporanea possibilità di avvio sul mercato del servizio/ prodotto sperimentato; sia in quello di esito negativo, con rimodulazione o interruzione del servizio/ prodotto testato.



# Consultazione Sandbox e la posizione dell'ABI



*Grazie!*